

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria (ex sez. distaccata di Casoria), in persona del Giudice, Dott. Gian Andrea Chiesi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281<sup>sexies</sup> cod. proc. civ., la seguente

**SENTENZA**

Nella cause riunite iscritte ai nn. (OMISSIS)/2010 e (OMISSIS) RGAC, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 COD. PROC. CIV., pendente tra

**TRA**

**CLIENTI**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), in virtù di procura a margine degli atti di citazione, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS)

OPPONENTI

**E**

**BANCA S.P.A.** in persona del legale rappresentante p.t. (CF: (OMISSIS)), in nome e per conto della **BANCA** (CF: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale per rogito del notaio (OMISSIS) in Siena stesa in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via (OMISSIS), presso lo Studio legale associato (OMISSIS);

OPPOSTO

**NONCHE'**

**FALLIMENTO SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE** (fall. n. (OMISSIS)/2010), in persona del Curatore fallimentare

TERZO CHIAMATO IN CAUSA, NON COSTITUITO

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 24.9.2014 le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnando quelle avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In assolutamente via preliminare va chiarito che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..

2. Ancora in via assolutamente preliminare occorre pronunciarsi sull'istanza di rimessione sul ruolo istruttorio reiterata dagli odierni opposenti nella memoria conclusionale depositata in data 30 luglio 2014, sul rilievo che l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., non derivando da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto piuttosto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (*id est*: l'odierna opposta, che non ha svolto una simile difesa).

Sul punto, il Tribunale si riporta pedissequamente a quanto statuito nell'ordinanza del 27 maggio 2014, laddove si osserva che, pur essendovi pronunce della Suprema Corte che depongono nel senso sopra esposto (da ultimo Cass. Sez. II, 19 settembre 2013, n. 21443), nondimeno l'eccezione in parola non può essere considerata eccezione in senso stretto. Ciò sul rilievo che l'individuazione del discrimen tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, in mancanza di una espressa previsione normativa che paralizzi il potere di rilievo officioso del Giudice, spetta all'interprete (cfr. Cass. S.U., 27 luglio 2005, n. 15661).

Ebbene, alla luce di quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite (sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099; conf. da Cass. S.U., 25 maggio 2001, n. 226, relativamente alla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno; 1° aprile 2004, n. 6450; 8 aprile 2004, n. 6943; 21 agosto 2004, n. 16501), si ha eccezione in senso lato a fronte della deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa della controparte, mentre va considerata eccezione in senso stretto "quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere

il rapporto affermato dall'attore, attribuiscono per legge un potere *ad impugnandum*, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi (...) la presenza di determinati fatti non ha di per sé efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato (...)", in mancanza della quale, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, è da escludere che il Giudice possa porre quei fatti a fondamento della propria decisione.

Sulla scorta dell'anzidetto, questo Tribunale ha ritenuto (cfr. ordinanza del 27 maggio 2014) e continua a ritenere che il vaglio di ammissibilità/inammissibilità di un mezzo istruttorio possa essere espletato anche tenendo conto di fatti (nella specie la mancata allegazione di parte opponente della ricorrenza di taluna delle eccezioni di cui all'art. 2724 c.c.) che risultano acquisiti al processo quantunque non abbiano costituito oggetto di una specifica e tempestiva deduzione della parte interessata, in quanto non viene in rilievo una eccezione in senso stretto.

3. Stessa sorte tocca all'istanza istruttorie, su cui pure insistono gli oppositori nella memoria conclusionale depositata in data 30 luglio 2014, relativa all'ordine di esibizione della documentazione indicata nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. (depositata in data 6 luglio 2012), sulla scorta delle motivazioni già individuate nell'ordinanza emanata da questo Giudice in data 7 gennaio 2014, e cioè che "non vi è prova agli atti della richiesta di ostensione e di rilascio di copia alla Banca opposta della documentazione indicata e del rifiuto della stessa".

In ogni caso, e a prescindere da quanto appena rilevato, va notato che attraverso l'acquisizione di tale documentazione gli odierni oppositori mirerebbero a dimostrare che il finanziamento fu concesso dalla BANCA alla SOCIETA', non per realizzare "nuovi investimenti" (come risulta dalle premesse del contratto), ma per consentire alla mutuataria di ripianare una pregressa situazione di passività e ciò all'insaputa dei fidejussori. Dal che conseguirebbe la dimostrazione di un vizio causale del mutuo di scopo, stante, appunto, il mancato adempimento dell'obbligazione di scopo.

Ebbene, in virtù di quanto si dirà *infra* (parr. 10 e ss.), seppure risultasse dimostrato lo "sviamento" dalla causa del contratto (il che è di per sé discutibile, stante quanto risulta dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla BANCA attestanti una situazione di attivo al momento della concessione del prestito), ciò non determinerebbe la nullità dello stesso.

In altri termini, la circostanza che si pretende di provare attraverso l'esibizione dei documenti in questione è irrilevante ai fini della decisione.

4. La controversia, pertanto, può essere trattenuta in decisione, previa riunione delle cause iscritte ai nn. 81034 e 81035/2010 RGAC.

5. In via preliminare, occorre statuire sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata dagli oppositori, sul rilievo che la clausola del contratto di fidejussione con cui si designa come foro competente quello del luogo in cui "la parte finanziata ha eletto domicilio" (elezione avvenuta nel Comune di Casoria) deve ritenersi vessatoria e, pertanto, siccome sprovvista di apposita approvazione e sottoscrizione, nulla.

6. L'eccezione non merita accoglimento.

Il Tribunale ritiene di prestare adesione all'orientamento, seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, 13 giugno 2006, n. 13643/o.) e di merito (Trib. Padova, 9 gennaio 2012, n. 47), secondo cui "nel contratto di fidejussione la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore, sicché è dalla condizione del primo che deve discendere l'applicazione della normativa consumeristica". Ne discende che qualora il debitore principale sia (come nella specie) un imprenditore (che abbia contratto il debito per scopi connessi all'attività di impresa), il fideiussore, anche non imprenditore, non può invocare in proprio favore l'applicabilità del foro del consumatore.

La contestata clausola contrattuale è pertanto legittima, e l'intestato Tribunale deve ritenersi territorialmente competente a pronunciarsi.

7. Deve invece ritenersi rinunciata, in quanto non riproposta nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. 31 luglio 1986, n. 4902; \*), l'eccezione relativa alla "radicale ed insanabile inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo".

8. Nel merito, va in primo luogo scrutinata la difesa, spiegata dagli odierni oppositori (specie nell'atto di citazione, ma anche, seppur solo *per relationem*, nella comparsa conclusionale

depositata in data 30 luglio 2014), relativa al disconoscimento delle firme con cui è stato siglato il contratto da cui è originata la garanzia poi escussa dall'opposta.

9. Il Tribunale si riporta alla CTU espletata dalla grafologa dott.ssa (OMISSIS), dove, con argomentazioni logiche e plausibili (cui aderisce il tecnico di parte della BANCA, mentre alcuna osservazione è pervenuta dal perito di fiducia degli odierni oppositori), da cui non v'è motivo per discostarsi, si conclude, relativamente alla firma del sig. CLIENTE, nel senso che "è riscontrabile la presenza di numerose convergenze riferibili a caratteristiche generali o particolari, oltre alla presenza di idiotismi particolarmente significativi che caratterizzano il tipo grafico personale che emerge dal quadro delle firme autografe del sig. CLIENTE" (cfr. p. 32 della CTU depositata in data 22 ottobre 2013) e, relativamente alla firma della sig.ra Carbone, che "le uguaglianze riscontrate (...) sono sostanziali ed inducono a ritenere che le scritture poste in comparazione siano riferibili ad un unico sistema grafico" (cfr. p. 50 della CTU depositata in data 22 ottobre 2013).

Volendo compendiare, non v'è motivo di dubitare dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto del 16 luglio 2007, onde la difesa relativa alla loro asserita falsificazione va completamente disattesa.

10. Vanno poi analizzate le deduzioni che gli oppositori svolgono, in modo certosino, con riferimento all'ipotesi in cui il disconoscimento delle firme non avesse sortito buon esito.

11. In primo luogo, si chiede la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento/fidejussione per "indeterminatezza dello scopo convenzionalmente previsto".

11.1. Se è vero che nel contratto (ed in specie nella premessa) si indica laconicamente lo scopo della concessione del mutuo nella destinazione del relativo importo "a nuovi investimenti" è anche vero, ad avviso del Tribunale, che questo aspetto non ridonda, per ciò solo, in una causa di nullità del contratto di finanziamento e, conseguentemente, del contratto di fidejussione.

Vale la pena richiamare al riguardo l'orientamento formatosi in tema di mutuo agevolato (riportabile alla categoria del mutuo di scopo perché l'impresa sovvenzionata assume, oltre all'obbligazione restitutoria, anche un'obbligazione di scopo – destinare la somma mutuata ad una certa finalità – che concorre a delineare la causa del contratto), con riferimento all'ipotesi in cui il soggetto pubblico ritiri il beneficio concesso: ciò non comporta la caducazione dell'intera operazione di finanziamento ma soltanto la sua "normalizzazione", vale a dire la scrematura di quegli elementi che valgono a differenziarla, sotto il profilo delle più vantaggiose condizioni (relative all'accesso al credito e/o ai relativi accessori), da una ordinaria operazione di finanziamento (cfr. in argomento Cass. S.U., 27 dicembre 1997, n. 13046).

Applicando questo paradigma argomentativo, deve quindi ritenersi, *mutatismutandis*, che la genericità della clausola "di scopo" che accede ad un contratto di finanziamento non integra una causa di nullità dell'intero contratto, ma comporta soltanto, ed al limite, la sua "normalizzazione", onde il rapporto da mutuo di scopo va convertito in rapporto di mutuo ordinario.

In ragione di quanto detto (il contratto di mutuo resta fermo), deve ritenersi che il contratto di fidejussione per cui è causa non risenta della generica individuazione delle finalità del mutuo.

A ciò si aggiunga una considerazione di ordine fattuale: la controversia oggi al vaglio del Tribunale origina da un contratto in cui il finanziamento e la relativa prestazione di garanzia fidejussoria sono incorporati in un medesimo atto (sottoscritto dal debitore principale e dai fidejussori) onde, alla luce di tale circostanza, appare quanto meno singolare che i sottoscrittori della garanzia contestino poi la genericità dell'operazione di finanziamento pretendendo di farne derivare la nullità del contratto di mutuo e, per il principio di accessorietà della garanzia, anche quello di fidejussione.

12. In via (ulteriormente) subordinata, gli oppositori chiedono che sia dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa, in quanto "una considerevole parte delle somme erogate è stata dalle parti 'distratta' dallo scopo indicato in contratto e destinata all'estinzione delle passività pregresse della società finanziaria" (cfr. p. 8 della memoria conclusionale depositata in data 30 luglio 2014).

Ebbene, anche questa deduzione non merita condivisione.

Ciò per due ordini di considerazioni, una di carattere fattuale, l'altra di carattere giuridico.

12.1. Quanto alla prima (quella di carattere fattuale), va detto che dall'istruttoria compiuta ed in specie dall'esame degli estratti conto della beneficiaria del finanziamento versati

in atti dall'odierna opposta, risulta una evidente sproporzione tra l'ammontare della somma data a mutuo (498.490,00 euro) ed il saldo della Shopping House al momento della concessione del prestito (41.442,50 euro), onde è plausibile ritenere che, effettivamente, il finanziamento avesse la finalità di favorire "nuovi investimenti" (in disparte la questione della loro effettiva realizzazione, che qui non viene in rilievo), piuttosto che quella di ripianare le perdite pregresse della mutuataria.

12.2. Quanto alla seconda (quella di carattere giuridico), va rilevato, come correttamente osservato dalla difesa dell'opposta, che la giurisprudenza di legittimità, da cui il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, è nel senso che il mutuo di scopo è nullo solo nell'ipotesi in cui sia stato stipulato con l'accordo tra istituto mutuante ed il mutuatario dell'utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella indicata (ad es. allo scopo di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante), poiché in tal caso le parti perseguono una finalità giuridica difforme rispetto allo schema legale tipico (Cass. 10 giugno 1981, n. 3752e, più di recente, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 317).

13. Superate le censure relative alla validità del contratto di finanziamento (e, di conseguenza, a quello di fidejussione) è opportuno soffermarsi brevemente sulla deduzione degli odierni ricorrenti secondo cui il credito per l'escussione della cui garanzia si procede (credito effettivamente erogato, come risulta *ex actiis*) sarebbe sfornito dei crismi della certezza, della liquidità e della esigibilità (con quanto ne consegue in punto di illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo), sul presupposto che il decreto di esecutività dello stato passivo (recante, per quanto qui interessa, l'ammissione della BANCA al concorso con riguardo all'ammontare del debito principale) ha una valenza esclusivamente endofallimentare, onde sarebbe inopponibile agli odierni opposenti.

La censura non merita accoglimento per due ordini di ragioni.

13.1. Anzitutto perché nel contratto di che trattasi manca la pattuizione del *beneficiumescussionis*. Manca, in altri termini, la condizione che la legge (art. 1944, comma 2, c.c.) prevede affinché la garanzia possa essere escussa solo dopo l'infruttuosa escussione del debitore principale. Quando una tale pattuizione non vi è (come nella specie) il creditore è libero di agire direttamente verso il garante, atteso che quest'ultimo ed il debitore principale sono obbligati in solido (art. 1944, comma 1, c.c.). L'opponibilità dello stato passivo al fidejussore è, quindi, un aspetto che rimane sullo sfondo e che non incide sulla scelta del creditore se rivolgersi al debitore principale o al fidejussore (o ad entrambi) per ottenere il pagamento di quanto dovuto: in particolare, la liquidità e l'esigibilità del credito *de quo agitur* non dipendono certo dalla opponibilità dello stato passivo al fidejussore, ma sono "indiziati" dai documenti sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e risultano definitivamente provati nel corso dell'istruttoria.

13.2. In secondo luogo, e prescindendo da quanto esposto al par. 12.1, perché, se è vero che il decreto che conferisce esecutività allo stato passivo è per giurisprudenza costante sfornito di efficacia di giudicato, spiegando soltanto una valenza preclusiva all'interno della procedura concorsuale (da ultimo e tra le tante cfr. Cass., Sez. I, 21 marzo 2014, n. 6738), è pur vero che il fidejussore avrebbe potuto far valere le proprie ragioni all'interno della procedura concorsuale medesima, ad esempio insinuandosi al passivo come creditore in surroga (Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 613) o di regresso (Cass. Sez. I, 4 luglio 2012, n. 11144) del debitore principale. Ma l'ammissione al passivo avrebbe presupposto, come rileva la Cassazione, l'avvenuto pagamento al creditore principale, pagamento nella specie non avvenuto (cfr. ancora Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 613).

14. Quanto appena osservato consente di trattare delle ulteriori domande articolate dagli opposenti. Domande incentrate sulla pretesa che la fidejussione si sarebbe estinta:

a. per fatto colposo del creditore (art. 1955 c.c.);

ovvero:

b. per scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).

14.1. Rispetto alla deduzione sub a), assumono gli opposenti che il creditore con il suo colposo comportamento avrebbe causato al garante la perdita, sia giuridica sia fattuale, di ogni utile azione di rilievo e/o regresso verso la società debitrice.

In specie, la banca avrebbe tenuto un comportamento inerte tale da precludere al fidejussore l'esercizio delle proprie ragioni verso il debitore principale in sede fallimentare.

La censura non merita accoglimento, per svariati ordini di ragioni.

In primo luogo, anche volendo ritenere che i garanti non fossero a conoscenza dello stato di dissesto della società debitrice (attesi i legami di parentela di quelli con l'amministratore di questa) [ma la giurisprudenza sul punto ritiene che \*], va osservato che la condotta omissiva della banca non ha pregiudicato la tutela surrogatoria o di regresso, posto che entrambe le suddette tutele sono riconosciute al fidejussore che abbia pagato, anche qualora il debitore sia fallito, e quantunque il pagamento sia successivo alla dichiarazione di fallimento (cfr. ancora, per l'azione surrogatoria, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 613 e, per l'azione di regresso, Cass. Sez. I, 4 luglio 2012, n. 11144). In particolare, gli oppositori lamentano l'impossibilità (dovuta al comportamento della banca) di esercitare la "più ampia e comprensiva" azione di regresso. Ma, in ragione di quanto detto, il mancato esercizio della tutela di regresso sembra da ascrivere più che all'inattività della banca (poiché la dichiarazione di fallimento non vanifica la possibilità di agire in regresso) al mancato pagamento da parte del fidejussore (il pagamento essendo una condizione inderogabile all'esercizio della tutela di che trattasi, in qualsiasi sede).

In secondo luogo, pur volendo prescindere da quanto appena osservato, va detto che, per giurisprudenza costante, il comportamento meramente inattivo tenuto dal creditore (in specie l'aver taciuto al garante l'aggravamento della condizione economica del debitore principale) non rileva ai fini dell'estinzione della fidejussione ex art. 1955 c.c., occorrendo "un comportamento violativo di un dovere giuridico importato dalla legge o dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore" (Cass., Sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21645; Cass., Sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28838).

**14.2.** Rispetto alla deduzione sub b) è sufficiente osservare che, per giurisprudenza costante (Cass., Sez. III, 20 aprile 1982, n. 2461; Trib. Bari, Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 2180), la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione (o diligente coltivazione) delle azioni verso il debitore, può essere esclusa pattiziamente (come avvenuto nella specie): si tratta infatti di pattuizione, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, e che comporta soltanto l'assunzione, da parte del fidejussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Ne consegue, inoltre, "che la clausola relativa a tale rinuncia non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente" (così testualmente Trib. Bari, Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 2180, cit.).

Ebbene, nel contratto di finanziamento-fidejussione del 16 luglio 2007, all'art. 6, comma 2, si legge che "i sig.ri CLIENTI dispensano la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.", dal che si deduce che i fidejussori hanno nella specie convenuto con l'istituto creditore di rinunciare alla decadenza in tale norma disciplinata.

15. Non meritano accoglimento, del pari, le domande volte ad ottenere l'annullamento del contratto di fidejussione per errore o dolo.

**15.1.** In tema di annullamento del contratto per errore, la giurisprudenza afferma che la parte che tale annullamento richiede ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali la qualità su cui è caduto l'errore risulta, nonché l'essenzialità dell'errore stesso e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente (Cass., Sez. III, 13 marzo 2006, n. 5429).

Ebbene, l'onere in questione risulta non soddisfatto e, pertanto, l'affermazione degli oppositori del tutto priva di supporto probatorio.

**15.2.** Stesso a dirsi per la domanda tendente ad ottenere l'annullamento del contratto di fidejussione per dolo.

A dire degli opposenti l'inganno avrebbe riguardato la finalità del contratto di finanziamento (non quella di effettuare nuovi investimenti quanto piuttosto quella di ripianare perdite pregresse).

Vi è però che, per essere causa di annullamento del contratto, il dolo deve essere determinante il consenso, deve cioè avere innescato un processo volitivo che altrimenti non avrebbe avuto luogo. In specie, la giurisprudenza ritiene che per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell'art. 1439 c.c., è necessario che il raggirò o l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà (Cass., Sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3388). Ebbene agli atti non risulta alcun elemento da cui possa ritenersi provata tanto la condotta decettiva della banca quanto la sua incidenza eziologica determinante sul processo formativo della volontà contrattuale.

16. Per gli stessi motivi di cui ai precedenti punti 15.1 e 15.2 alcuna simulazione del contratto di finanziamento appare provata.

17. Alla luce di quanto detto appaiono inoltre inconferenti, oltreché generiche, le censure relative alla violazione da parte della banca dei doveri di buona fede e correttezza, da cui discenderebbe "l'estinzione della garanzia".

La stessa giurisprudenza citata dagli opposenti, peraltro, ricollega alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza, anche non discendenti da specifiche norme di legge (nella specie comunque non riscontrabile), al più conseguenze di ordine risarcitorio, e non già l'estinzione della garanzia (cfr. per esempio Cass. Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819).

18. L'opposizione va pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 403 del 2010 emesso dall'intestato Tribunale in data 11 ottobre 2010, che acquista, per il fatto stesso del rigetto dell'opposizione, efficacia esecutiva.

19. Le spese seguono la soccombenza e, letto il d.m. 55 del 2014, e applicata la riduzione prevista dall'art. 4 del suddetto d.m., vanno liquidate in **euro 10639,50**, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, così determinati: fase di studio euro 3375,00; fase introduttiva euro 2227,00; fase istruttoria euro 9915,00; fase decisoria euro 5870,00.

20. Il compenso del CTU, dott. (OMISSIS), va definitivamente posto a carico della parte soccombente e, visto il decreto del 29 novembre 2013, viene liquidato in complessivi **euro 1570,36**.

**21. Considerato il carattere pretestuoso della deduzione difensiva vertente sull'asserita e più volte ribadita non autenticità della sottoscrizione, deduzione contraddetta dagli esiti della disposta perizia grafologica, e ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della colpa grave, perché preordinata solo a procrastinare l'azione esecutiva del creditore monitorio, il Tribunale ravvisa gli estremi per la condanna della parte soccombente ad una somma equitativamente determinata in favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c..**

**21.1. Circa la determinazione del relativo ammontare, il Tribunale ritiene di seguire l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui in difetto di esplicite indicazioni legislative, detta somma può essere ragionevolmente liquidata ricorrendo al parametro fissato dall'art. 2-bis l. 89 del 2001, che all'uopo stabilisce quale criterio applicativo di equa riparazione quello di un importo pecuniario compreso tra i 500 ed i 1500 euro per ogni anno di durata eccedente il termine di ragionevole durata del processo (tra le più recenti, *ex multis*, Trib. Savona, 24 marzo 2014), trattandosi, anche nel caso previsto dall'art. 96, comma 3, di sanzionare un comportamento che incide sul sistema giudiziario gravandolo inutilmente ed ingiustamente.**

Ebbene, considerato che il compimento della (inutile) attività istruttoria di che trattasi ha richiesto complessivamente un anno circa (la CTU è stata disposta con ordinanza del 31 ottobre 2012 e depositata in data 23 ottobre 2013), si stima equo condannare la parte soccombente al pagamento della somma di **euro 1.500,00** ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre interessi al saggio legale dalla data della proposizione della domanda fino al soddisfo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Gian Andrea Chiesi, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. sulle cause riunite iscritte ai nn. 81034 e

81035/2010, ed aventi ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 403 del 2010 emesso dall'intestato Tribunale in data 11 ottobre 2010, pendenti tra CLIENTI e BANCA, NONCHÉ FALLIMENTO SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE (fall. n. (OMISSIS)/2010), in persona del Curatore fallimentare, come in epigrafe rappresentati e difesi, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. **RIGETTA** l'opposizione al decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) del 2010 emesso dall'intestato Tribunale in data 11 ottobre 2010, che acquista, per il fatto stesso del rigetto dell'opposizione, efficacia esecutiva immediata;
2. **CONDANNA** gli opposenti CLIENTI alle refusione delle spese di lite che vanno liquidate in **euro 10639,50**, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. **PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DEGLI OPPONENTI CLIENTI** il compenso del CTU, dott. (OMISSIS), liquidato in **euro 1570,36**;
4. **CONDANNA**, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., gli opposenti CLIENTI a versare in favore della BANCA la somma di **euro 1500,00**, oltre interessi al saggio legale dalla data della proposizione della domanda fino al soddisfo.

Napoli, 24 settembre 2014.

Il Giudice  
Dott. Gian Andrea Chiesi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Alessandro Auletta, Magistrato ordinario in tirocinio, in servizio presso questo Ufficio.

*\*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico mediante l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy*